

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"Associazione BSI"

Articolo 1: Costituzione

1. E' costituita l'Associazione denominata "Associazione BSI". Essa è costituita con la veste legale prevista dall'art. 36 e seguenti del Codice Civile.

Articolo 2: Sede

1. L'Associazione ha sede in Atripalda (AV) in via San Giacomone°44. Il consiglio direttivo potrà decidere circa l'istituzione e/o la soppressione di ulteriori sedi ovunque ubicate.

Articolo 3: Oggetto Sociale

1. L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di promozione della cultura in generale ed in particolar modo nel campo dell'attività birraia. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge. I criteri e le procedure in merito ad eventuali rimborsi delle spese occorse per lo svolgimento delle attività sociali ed eventuali compensi per attività e prestazioni sono trattate nell'apposito regolamento interno dettato del Consiglio Direttivo.

2. L'Associazione si propone tra l'altro come scopo statutario ed attività istituzionale:

- ❖ Promuovere la cultura birraria, la birra di qualità ed il consumo consapevole di birra;
- ❖ promuovere la produzione casalinga di birra (homebrewing);
- ❖ incoraggiare lo scambio di informazioni sui metodi produttivi;
- ❖ promuovere l'accesso ad una ampia offerta di attrezzature e materie prime;
- ❖ favorire la crescita di degustatori consapevoli;
- ❖ diffondere la propria attività anche attraverso organizzazione di rassegne, seminari, convegni, concorsi, organizzazione di corsi, attività editoriale (periodici e testi specialistici), ogni mezzo ritenuto necessario allo scopo statutario.

3. L'Associazione è apolitica, apartitica e aconfessionale.

Articolo 4: Patrimonio ed entrate dell'Associazione

1. Il Patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.
2. Per l'adempimento dei suoi compiti l'Associazione dispone delle seguenti entrate:
 - a) i versamenti effettuati da tutti coloro che aderiscono all'Associazione;
 - b) dai redditi derivanti dal suo patrimonio;
 - c) dagli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività;
 - d) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.
3. Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce le quote annuali di iscrizione all'Associazione.
4. L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento della quota annua di iscrizione. E' comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari e a quelli annuali.
5. I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi come sopra determinati per l'iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto; i versamenti non sono quindi rivalutabili né ripetibili in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'associazione, può pertanto farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.
6. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivisibili di partecipazione, trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né per causa di morte.

Articolo 5: Soci dell'Associazione

1. Possono far parte dell'Associazione tutti coloro i quali, condividendo le finalità del presente Regolamento, intendono partecipare alle attività organizzate dall'Associazione per il raggiungimento degli scopi sociali.
2. Possono essere soci altre associazioni locali italiane aventi scopi statuari simili a quelli dell'Associazione. Fatto salvo il caso precedente, non possono essere soci le persone giuridiche. Titolari di attività professionale di produzione o di distribuzione / commercio possono essere soci solo a titolo personale.
3. Per essere ammessi come socio è necessario presentare domanda di adesione all'Associazione con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni: presa visione dello statuto stesso, compilazione dei dati personali e consenso al trattamento degli stessi ai soli fini dell'associazione. In caso di non ammissione, l'interessato potrà presentare ricorso, entro i successivi trenta giorni, al Consiglio Direttivo il quale, nel suo primo incontro, si pronuncerà in modo definitivo senza alcun obbligo di motivare la propria scelta.
4. Si può essere ammessi come Socio o come Sostenitore. I soci hanno diritto a ricevere all'atto dell'ammissione, la tessera sociale valida sino al 31 dicembre dell'anno in corso, di usufruire di tutte le strutture, dei servizi, delle attività, delle prestazioni e provvidenze attuate dall'Associazione. I sostenitori hanno diritto a ricevere all'atto dell'ammissione, la tessera sociale, valida sino al 31 dicembre dell'anno in corso, per la partecipazione alle iniziative ed agli eventi associativi.

5. I soci e i sostenitori sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione, stabilita dal Consiglio Direttivo, all'osservanza dello Statuto e delle deliberazioni prese dagli organi sociali ed al pagamento di quote straordinarie qualora l'evento organizzato lo richieda. I soci e i sostenitori possono inoltre devolvere donazioni e lasciti personali, ad integrazione del fondo sociale.

6. I soci possono venire radiati per i seguenti motivi:

- a) quando non ottemperino alle disposizioni del presente Regolamento o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- b) quando si rendano morosi del pagamento della tessera e delle quote sociali senza giustificato motivo;
- c) quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione.

I soci radiati per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi, pagando una nuova quota annuale di associazione.

7. I soci si distinguono in:

- a) Soci fondatori;
- b) Soci sostenitori;
- c) Soci ordinari.

I soci fondatori sono coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione come elencati nell'atto costitutivo.

I soci sostenitori sono coloro che contribuiscono al raggiungimento dei fini associativi con donazioni, corresponsioni di sovvenzioni ulteriori rispetto alla quota associativa o impegnando la propria attività personale nei campi di propria competenza artistica o professionale.

I soci ordinari sono tutti coloro che, impegnandosi a corrispondere le quote associative, si riconoscono negli scopi e nelle finalità dell'Associazione e partecipano all'attività associativa con le modalità di cui agli articoli seguenti e di cui ai Regolamenti che il Consiglio Direttivo approverà.

Articolo 6: Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:

- a) il Presidente del Consiglio Direttivo;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Vice Presidente del Consiglio Direttivo;
- d) il Segretario del Consiglio Direttivo(con compiti anche di Tesoriere);

Articolo 7: Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto dal presidente, il vicepresidente, il segretario ed eventuali consiglieri.

Potranno far parte del direttivo, in qualità di consiglieri, anche i soci non fondatori aventi i seguenti requisiti:

- sia meritevole con azioni che hanno dato benefici all'Associazione
- aver presentato domanda entro i termini di legge;

- non essere iscritto o avere altre cariche in associazioni con lo stesso comune denominatore (associazioni birraie) eccetto diversa valutazione da parte del direttivo in carica.

In ogni caso l'ammissione al Consiglio Direttivo dovrà essere approvata dal Consiglio direttivo in carica

Il metodo di votazione adottato è quello a maggioranza; in caso di parità, è decisivo il parere del Presidente. In caso di dimissioni di un componente, il Consiglio Direttivo, provvede alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima assemblea annuale. Il nuovo membro rimane in carica fino alla naturale scadenza del mandato del Consiglio Direttivo. Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio Direttivo, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute nell'esercizio delle proprie funzioni. Nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario (Tesoriere).

2. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario, ed è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente. Le riunioni sono valide con la maggioranza degli aventi diritto al voto. Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice. Il Consiglio Direttivo:

- redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto;
- approva i rendiconti finanziari ed i preventivi;
- stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale; delibera circa l'ammissione e la radiazione dei Soci;
- determina l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;

svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.

Le riunioni e le deliberazioni sono fatte constatare da verbale, redatto su apposito libro, sottoscritto dal Presidente.

3. Al Presidente del Consiglio Direttivo compete la legale rappresentanza dell'Associazione e la firma sociale. Egli presiede e convoca il Consiglio Direttivo; sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vice Presidente.

4. Il Segretario / Tesoriere:

- tiene aggiornato il Libro dei Soci, il Libro dei verbali del Consiglio Direttivo;
- redige il rendiconto ed il preventivo finanziario da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo;
- tiene aggiornata la contabilità, i registri contabili, ed il registro degli associati, salvo che a tali mansioni non provveda un tesoriere appositamente eletto fra i membri del Consiglio Direttivo. Per tali incombenze potrà avvalersi anche dell'ausilio di collaboratori esterni all'Associazione.

5. Alla scadenza temporale dei quattro anni di mandato, il Consiglio direttivo in carica, sulla base della volontà dei soci, nominerà un nuovo Presidente, conferendogli un nuovo mandato quadriennale. Quest'ultimo nominerà il Vicepresidente e Tesoriere. Non sono previsti limiti di mandato

Articolo 8: Il Presidente

1. Al Presidente dell'Associazione spetta la rappresentanza dell'Associazione stessa di fronte ai terzi ed anche in giudizio. Su deliberazione del Consiglio Direttivo, il Presidente può attribuire la rappresentanza dell'Associazione anche ad estranei al Consiglio stesso.
2. Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dal Consiglio Direttivo, ai quali comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità ed urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.
3. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea del Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e di Regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.
4. Il Presidente, in collaborazione con il tesoriere, cura la predisposizione del bilancio consuntivo da sottoporre per l'approvazione al Consiglio Direttivo, corredandoli di idonee relazioni.

Articolo 9: Il Vice Presidente

1. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

Articolo 10: Il Segretario del Consiglio Direttivo

1. Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendono necessarie ed opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione. Inoltre svolge anche le funzioni di Tesoriere
2. Il segretario cura la tenuta del Libro Verbali delle Assemblee del Consiglio Direttivo, nonché del Libro degli Aderenti all'Associazione.

Articolo 11: Libri dell'Associazione

1. Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea del Consiglio Direttivo, nonché il Libro degli Aderenti all'Associazione.
2. I libri dell'Associazione sono visibili a chiunque ne faccia motivata istanza, le copie richieste sono fatte dall'Associazione a spese del richiedente.

Articolo 12: Patrimonio dell'Associazione

1. Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:
 - a) dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
 - b) dai contributi annuali e straordinari degli associati;
 - c) dai contributi, erogazioni e lasciti diversi;
2. Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all'Associazione non sono rimborsabili in nessun caso.

Articolo 13: Avanzi di gestione

1. All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
2. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 14: Scioglimento dell'Associazione o del rapporto societario

1. In caso di scioglimento il Consiglio Direttivo provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi. Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto per fini di pubblica utilità conformi ai fini istituzionali dell'Associazione salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
2. La qualifica di Socio si perde per:
 - a) radiazione, prevista all'art. 5) comma 6);
 - b) dimissioni presentate al Consiglio Direttivo.

I provvedimenti di radiazione vengono pronunciati dal Consiglio Direttivo attraverso motivate deliberazioni.

Articolo 15: Clausola Compromissoria

1. Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti, in mancanza di accordo alla nomina dell'arbitro sarà provveduto dal Presidente del Consiglio Direttivo.

Articolo 16: Legge applicabile

1. Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente Statuto, si fa riferimento alle norme del Codice Civile.